Ordinanza n. 131 PNC del 27 novembre 2026

ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108.

Approvazione dell'aggiornamento delle Linee Guida PPP-CER e nuove disposizioni acceleratorie e derogatorie per l'implementazione dei progetti di PPP per la realizzazione di sistemi CER.

Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023.

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre

2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2029 nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visti gli articoli 9 e 17 Regolamento UE 2020/852 che definiscono gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*";

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*", convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:

- in particolare, l'articolo 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

- e, ancor più nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato articolo 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", e in particolare:

(i) l'articolo 14, rubricato "*Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare*" e, segnatamente, i commi 1 e 1-*ter*, alla stregua dei quali:

"1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.";

"1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.";

(ii) l'articolo 14-*bis*, rubricato "*Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016*", secondo cui:

"1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.";

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*";

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"*, e, in particolare, l'articolo 17 rubricato *"Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016"*;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*;

Visti, in particolare:

(i) l'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale *"È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021"*;

(ii) l'articolo 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante *"Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza"*;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di "*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*";

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Preso atto delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Vista l'Ordinanza n. 4 PNC del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 "Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili", Linea di intervento n. 3, "*Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili*", e Linea di intervento n. 4, "*Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite*";

Vista l'Ordinanza n. 16 PNC del 1° febbraio 2022, con cui sono state approvate correzioni formali ed integrazioni alle ordinanze nn. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 14 del 2021;

Vista l'Ordinanza n. 24 PNC del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante "*Approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all'attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 "Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili", Linea di intervento n. 3, "Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili", e Linea di intervento n. 4, "Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite", del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di*

ripresa e resilienza";

Vista l'Ordinanza n. 36 PNC del 12 agosto 2022, recante "*Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi anche a seguito della Comunicazione della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea dei bandi approvati con l'Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e con le Ordinanze nn. 24, 25, 27 e 29 del 30 giugno 2022*";

Visto il Decreto n. 17/PNC del 19 settembre 2022 di pubblicazione del bando (di seguito "Bando") approvato con ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022, individuazione del Responsabile del Procedimento relativo alla pubblicazione del bando, ed alla presentazione delle domande, ivi inclusa la trasmissione dell'elenco di quelle ritenute ammissibili al Comitato di Valutazione e costituzione del Gruppo di Lavoro con funzioni di supporto sia al Soggetto attuatore che al Responsabile del Procedimento;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 38/PNC del 13 ottobre 2022, recante "*Modifiche alle ordinanze nn. 16 del 1° febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022*";

Visto il Decreto n. 30/PNC del 2 dicembre 2022, avente ad oggetto la nomina dei componenti del Comitato di valutazione delle domande presentate a valere sul Bando;

Visto il Decreto n. 31/PNC del 7 dicembre 2022 recante "*Modifica del decreto n. 17 del 19 settembre 2022 avente ad oggetto "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia. Individuazione della data di pubblicazione del bando ai fini della presentazione dei progetti, nomina del Gruppo di Lavoro a supporto delle funzioni al Soggetto Attuatore e nomina del responsabile del procedimento" e nomina del Coordinatore del Gruppo di Lavoro a supporto delle funzioni al Soggetto Attuatore*";

Visto il Decreto n. 34/PNC del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto la nomina del Responsabile del Procedimento per la sola fase di valutazione delle manifestazioni di interesse da parte del Comitato di valutazione di cui all'art. 7, comma 10, del Bando;

Visto il Decreto n. 35/PNC del 2 febbraio 2023, recante "*Nomina dei membri supplenti dei componenti del Comitato di Valutazione relativo al bando delle sub-misure, A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR*";

Visto il Decreto n. 38/PNC del 16 febbraio 2023 di modifica del decreto n. 30/PNC Sisma del 2 dicembre 2022;

Visto il Decreto n. 44/PNC del 15 marzo 2023 di modifica del decreto n. 35 del 2 febbraio 2023;

Considerato che, in data 27 maggio 2023 (prot. CGRTS n. 29407 del 29.5.2023), il Presidente del Comitato di Valutazione ha trasmesso, ai fini dell'approvazione di cui al comma 11 dell'articolo 7 del Bando, le richieste giudicate ammissibili e quelle non ammissibili;

Vista l'Ordinanza n. 61/PNC del 27 luglio 2023, recante *"Approvazione della graduatoria e dei beneficiari del "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al*

PNRR";

Considerato che, con la richiamata Ordinanza n. 61/PNC del 2023, sono stati approvati gli interventi ammessi, gli interventi non ammessi ed i beneficiari al contributo di cui, rispettivamente, agli Allegati nn.1, 2 e 3 alla suindicata Ordinanza, integrati successivamente con ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023;

Considerato, altresì, che con la medesima Ordinanza n. 61/PNC del 2023 è stato rimesso al Commissario Straordinario ogni adempimento funzionale alla realizzazione degli interventi, previa intesa con la Struttura di missione 2009;

Considerato che, al fine di realizzare i progetti, le CER beneficiarie necessitano di un cofinanziamento funzionale a coprire la percentuale di costi non coperta dal contributo PNC;

Considerato che un cofinanziamento di origine privata può realizzarsi attraverso lo strumento del Partenariato Pubblico Privato (PPP);

Preso atto che la regolamentazione EUROSTAT considera *"off balance"* le operazioni di Partenariato Pubblico Privato in cui il contributo pubblico sia pari o inferiore al 50%, mentre le operazioni di Partenariato Pubblico Privato con contributo pubblico superiore al 50% sono classificate investimenti *"on balance"*;

Valutata necessaria una verifica della capacità di attivare lo strumento del Partenariato Pubblico Privato *"on balance"* da parte delle CER beneficiarie di un contributo superiore al 50%;

Considerato che con Decreto n. 56/PNC del 31 luglio 2023, il Commissario ha nominato il Gruppo di Supporto alla realizzazione degli interventi;

Considerato che il Gruppo di Supporto, al fine di definire le modalità di realizzazione degli interventi, ha elaborato una proposta di *"Linee Guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER",* trasmessa al Commissario Straordinario in data 21 novembre 2023 (CGRTS-0052816-A-21/11/2023);

Vista l'Ordinanza n. 66/PNC del 23 novembre 2023, recante *"Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR - modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e modalità di attuazione degli interventi"*;

Considerato che, con la richiamata Ordinanza n. 66 PNC del 2023, sono state approvate le "*Linee Guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER*" (Allegato 3);

Visto il Decreto n. 17/PNC del 21 marzo 2024, recante *"Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia - Modifica del Decreto n. 56 PNC del 31 luglio 2023 avente ad oggetto "nomina gruppo di supporto"*;

Vista l'Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 recante "*Modifiche all'Allegato 2 dell'Ordinanza n. 66/PNC del 23 novembre 2023 ai sensi dell'art. 14- bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. "Sub- misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR - modifica dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e modalità di*

attuazione degli interventi";

Vista l'Ordinanza n. 97 PNC del 27 giugno 2024 *"Integrazione delle Linee Guida per l'attuazione degli interventi di cui all'Allegato 3 dell'Ordinanza PNC n. 66 del 23 novembre 2023, "Linee Guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER"*;

Considerato che, con la richiamata Ordinanza n. 97 PNC del 2024, sono state aggiornate le Linee Guida per la selezione di proposte di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER;

Vista l'Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, recante *"Modifica all'articolo 10, comma 2, dell'Allegato 2 "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia" all'Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022"*;

Vista l'Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, recante *"Modifica Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 -Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR"*;

Visto il Decreto n. 15/PNC del 18 marzo 2025, recante "*Modifica del decreto n. 31 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto "Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia. Individuazione della data di pubblicazione del bando ai fini della presentazione dei progetti, nomina del Gruppo di Lavoro a supporto delle funzioni al Soggetto Attuatore e nomina del responsabile del procedimento" e nomina del Coordinatore del Gruppo di Lavoro a supporto delle funzioni al Soggetto Attuatore"*;

Considerato che, nel richiamato Decreto n. 15/PNC del 2025, il Commissario Straordinario ha, *inter alia*, stabilito che:

- *"il Gruppo di Supporto, così costituito, svolge altresì le funzioni di esame dei progetti con istruttoria tecnica amministrativa qualora necessaria, la puntuale attività di verifica sulla rideterminazione dei quadri tecnici economici, l'eventuale scorrimento della graduatoria degli Enti ammessi a finanziamento e le analisi delle proposte di variante progettuale trasmesse dagli Enti"*;

"Il GSE potrà collaborare con il Gruppo di Lavoro alla valutazione delle proposte di progetto ricevute nelle modalità previste all'art. 3 comma 2 della convenzione di attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR, sulle medesime linee di intervento, approvata con ordinanza n. 38/PNC Sisma del 13 ottobre 2022, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 novembre 2022 al numero 2755";

Visti i Verbali del Gruppo di Supporto CER del 21 marzo 2025, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0011618-P-26/03/2025 e del 4 aprile 2025, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il n. CGRTS-0013393-A-08/04/2025;

Vista l'Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 (recante *"Nuove disposizioni per l'implementazione dei sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione – Modifiche agli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023"*) con la quale il Commissario Straordinario ha modificato gli Allegati 1 e 3 dell'Ordinanza 61 PNC del 2023 e introdotto deroghe specifiche al decreto legislativo n. 36 del 2023 convenendo con le conclusioni del Gruppo di Supporto CER nei verbali sopra richiamati;

Visto il Verbale del Gruppo di Supporto CER del 26 giugno 2025 acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0025362-P-01/07/2025;

Vista l'Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 (recante *"Modifiche agli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023"*) con la quale il Commissario Straordinario ha ulteriormente modificato gli Allegati 1 e 3 dell'Ordinanza 61 PNC del 2023 aderendo alle conclusioni del Gruppo di Supporto CER nel verbale soprarichiamato;

Visti il Verbale del Gruppo di Supporto CER del 11 novembre 2025 acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0046626-P-25/11/2025, nonché il successivo Verbale del Gruppo di Supporto CER del 16 dicembre 2025 acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0050346-P-17/12/2025;

Vista l'Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025 (recante *"Disposizioni derogatorie per la velocizzazione dei progetti di PPP per la realizzazione di sistemi CER. Modifiche e integrazioni agli Allegati dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023"*) con la quale il Commissario Straordinario ha ulteriormente modificato gli Allegati 1 e 3 dell'Ordinanza 61 PNC del 2023 aderendo alle conclusioni del Gruppo di Supporto CER nei verbali sopra richiamati e introdotto ulteriori deroghe operative alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 al fine di velocizzare e semplificare i procedimenti di realizzazione dei progetti in questione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *"Codice dei contratti pubblici"*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*;

Vista e **considerata** la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 5 febbraio 2026, causa C-810/24;

Visti i pareri della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni nn. 14 e 15/2026/PAR del 26 febbraio 2026, nonché la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 14 maggio 2026, n. 3805;

Visto i seguenti Verbali del Gruppo di Supporto CER:

(i) del 23 marzo 2026 acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0017092-P-23/04/2026 redatto a conclusione del tavolo tecnico convocato per l'esame delle conseguenze applicative della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e per

la definizione delle misure urgenti di salvaguardia dei progetti in corso in attuazione dell'Ordinanza 61 PNC del 2023;

(ii) del 20 aprile 2026 acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0021053-A-20/05/2026, nel quale si dà atto del supplemento istruttorio effettuato attraverso una approfondita ricognizione del quadro normativo e istituzionale al fine di verificare i presupposti, la forma e l'oggetto della proposta di intervento per non bloccare i procedimenti di PPP a seguito della nuova giurisprudenza europea;

(iii) del 12 maggio 2026 acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0021332-A-21/05/2026 nel quale (in sede istruttoria) approva l'aggiornamento delle Linee Guida PPP-CER trasferendo il documento al Commissario Straordinario per la sua successiva e definitiva approvazione con Ordinanza Commissariale;

Vista l'Ordinanza n. 129 PNC del 28 maggio 2026 (recante *"Ulteriori disposizioni derogatorie per la velocizzazione dei progetti di PPP per la realizzazione di sistemi CER. Presa d'atto della sentenza della CGUE 5 febbraio 2026 (causa C-810/24). Modifiche e integrazioni alle Ordinanze n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e n. 66 PNC del 23 novembre 2023"*), aderendo alle conclusioni raggiunte dal Gruppo CER di cui ai verbali sopra richiamati, il Commissario Straordinario ha preso atto della sentenza del Corte di Giustizia UE del 5 febbraio 2026 disapplicando l'articolo 193, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023 (prelazione del promotore); ha approvato l'aggiornamento delle Linee Guida CER (marzo 2026); ha introdotto ulteriori deroghe operative alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 per evitare lo stallo dei progetti in questioni in conseguenza della disapplicazione della norma che prevedeva il diritto di prelazione al promotore; e ha approvato il nuovo Cronoprogramma tipo;

Visto il Verbale del Gruppo di Supporto CER del 21 ottobre 2026, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0050147-A-06/11/2026;

Visto, altresì, il successivo Verbale del Gruppo di Supporto CER del 17 novembre 2026, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0053864-A-24/11/2026;

Considerato che, nel richiamato Verbale del 21 ottobre 2026, il Gruppo di Supporto CER ha valutato la necessità di aggiornare le Linee Guida PPP-CER sotto i seguenti profili:

(a) integrazione delle voci del QTE al fine di meglio esplicitare alcuni profili, in particolare per quanto concerne gli incentivi alle funzioni tecniche e agli oneri di costituzione delle CER con invarianza del contributo concesso e senza duplicazioni di costi per i concessionari;

(b) modalità di erogazione del contributo nelle procedure di PPP per offrire una disciplina specifica e uniforme;

(c) garanzia 3 (punteggio premiale al promotore) esplicitandone la natura facoltativa;

(d) base di calcolo della funzione R(V), precisando che V debba essere individuato nel valore dell'investimento risultante dal PFTE posto a base di gara, al netto dell'IVA, riferito ai costi di realizzazione e agli oneri connessi effettivamente a carico del concessionario, con esclusione dei costi di gestione e delle somme nella disponibilità dell'ente concedente;

Verificate le motivazioni a supporto delle menzionate proposte riportante nel Verbale del 21 ottobre 2026 del Gruppo di Supporto CER e **ritenute** le stesse ragionevoli;

Considerato, in particolare, che appare ragionevole chiarire i profili relativi ai contenuti del quadro tecnico economico (a invarianza di contributo) per quel concerne gli incentivi alle funzioni tecniche e alla base di calcolo della funzione R(V);

Considerato, altresì, ragionevole fissare una disciplina unitaria, specifica e uniforme di erogazione del contributo in favore degli enti beneficiari che hanno optato per le procedure in PPP, che garantisca – a valle – anche una sostanziale macro-uniformità delle tempistiche di erogazione dagli enti beneficiari ai soggetti concessionari;

Considerato che – come risulta dall'istruttoria svolta dal Gruppo di Supporto CER e sintetizzata nei menzionati Verbali – è già stato erogato un anticipo sul contributo del 25% per 21 degli enti finanziati con Decreto n. 97 PNC del 29 dicembre 2023, garantito da fideiussione o vincolo di bilancio e utilizzabile dopo la sottoscrizione del contratto di PPP (come previsto dal paragrafo 3.3. delle Linee Guida);

Preso atto che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto CACER (D.M. n. 414 del 2023) che ha fissato massimali di costo ammissibile espressi in €/kW, l'importo dei progetti finanziati è stato sensibilmente ridotto e che per una serie di progetti, l'anticipo del 25%, già erogato sulla base del contributo originariamente concesso, risulta superiore al 25% del contributo rideterminato;

Considerato, in merito, che appare ragionevole la strutturazione dei trasferimenti all'ente del contributo concesso come ipotizzata e proposta dal Gruppo di Supporto CER nei Verbali del 21 ottobre e del 17 novembre 2026 e, segnatamente:

(a) un primo acconto del 25% del contributo concesso, garantito da fideiussione o vincolo di bilancio e utilizzabile dopo la sottoscrizione del contratto di PPP, ove lo stesso non sia già stato trasferito all'ente;

(b) un secondo acconto del 70% del contributo concesso, e comunque nei limiti del 95% del contributo spettante (ove le somme già trasferite agli enti in forza del Decreto n. 97 PNC del 2023 a fronte delle rimodulazioni successive dei progetti siano state superiori al 25% dei relativi contributi spettanti), entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ente beneficiario a valle della stipula del contratto con il concessionario; prevedendo che l'istanza sia corredata dalla copia del contratto di concessione sottoscritto, dal QTE rideterminato secondo la Scheda E, dal PEF contrattuale, dal cronoprogramma dei pagamenti e dall'attestazione del RUP sul rispetto dei limiti di contribuzione e di cumulo;

(c) il saldo del contributo (al netto degli anticipi ricevuti), entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ente beneficiario a valle del collaudo del singolo impianto e sulla base delle spese effettivamente rendicontate;

Ritenuto che, per quanto concerne i rapporti tra ente beneficiario e concessionario, occorre ribadire che le somme trasferite agli enti debbano restare vincolate ai singoli interventi e che le stesse siano corrisposte ai concessionari secondo le condizioni e le scadenze del contratto che devono tenere in considerazione le sopra indicate modalità di erogazione dei contributi;

Ritenuto, in ogni caso, che l'ente beneficiario debba assicurare la tracciabilità, la rendicontazione e la restituzione delle somme non utilizzate o eccedenti il contributo definitivamente spettante, anche a seguito di economie o rideterminazioni della spesa ammissibile;

Ritenuto di rinviare a un successivo decreto commissariale il dettagliamento delle condizioni operative, della documentazione necessaria e delle modalità di erogazione e controllo sulla spesa;

Ritenuto, altresì, di aderire alla proposta del Gruppo di Supporto CER in ordine alla opportunità di rendere facoltativa la c.d. Garanzia 3 prevista al paragrafo 10.7.3. delle Linee Guida PPP-CER – aggiornamento marzo 2026, subordinandone l'applicazione a una specifica motivazione che ne enuclei la pertinenza, la proporzionalità e la compatibilità con la parità di trattamento, rendendo conoscibile la decisione dell'ente beneficiario all'interno della *lex specialis* della singola procedura di affidamento;

Considerato, inoltre, che, nel Verbale del 17 novembre 2026, il Gruppo di Supporto CER propone di dare la possibilità agli enti beneficiari di domandare una rimodulazione del contributo qualora decidano di realizzare l'intervento senza accedere alla tariffa incentivante premiale (TIP);

Considerato che il Gruppo di Supporto ha ipotizzato la seguente procedura amministrativa:

(i) gli enti beneficiari che scelgano di realizzare l'intervento senza accedere alla TIP potranno domandare l'adeguamento del contributo concesso fino alla percentuale massima individuata dall'articolo 1, comma 3, lett. a), dell'Ordinanza n. 61 PNC del 2023;

(ii) l'istanza dovrà essere corredata della dichiarazione di non accesso alla TIP per l'intervento finanziato e dovrà pervenire alla Struttura commissariale entro e non oltre il 31 dicembre 2026;

(iii) le istanze saranno esaminate in ordine di arrivo e nei limiti delle risorse del Bando disponibili a tale data;

(iv) in ipotesi di esaurimento della copertura resterà fermo il contributo concesso anche in ipotesi di mancato accesso alla TIP;

(v) le risorse che si renderanno disponibili successivamente, per rinunce o riduzioni dei progetti, costituiranno residui del programma;

Ritenuto di aderire a tale richiesta e prevedere dunque tale facoltà degli enti beneficiari nei limiti delle risorse disponibili;

Considerato, inoltre, che nel Verbale del 21 ottobre 2026, il Gruppo di Supporto CER ha proposto una sospensione mirata degli obblighi BIM (*ex* art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023) applicabili ai progetti finanziati dal Bando CER, anche sopra soglia UE, sino al 31 dicembre 2027, facendo salva la facoltà degli enti di applicare il BIM, anche per singole procedure;

Visti, in merito alla suddetta proposta del Gruppo di Supporto CER, l'articolo 43 e l'Allegato I.9 del decreto legislativo n. 36 del 2023 che stabiliscono che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici

di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; e ne stabiliscono le relative modalità e condizioni;

Viste le Ordinanze n. 107 PNC del 23 dicembre 2023, n. 116 del 2 luglio 2025 e n. 118 del 19 dicembre 2025 le quali hanno previsto che, nell'esercizio dei poteri di deroga del Commissario Straordinario, è sospeso sino al 31 dicembre 2026, l'obbligo, previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo;

Ritenuto, in merito, di condividere quanto riportato nelle motivazioni della proposta da parte del Gruppo di Supporto CER;

Considerato, in particolare, che per i progetti CER il regime derogatorio vigente per tutti i contratti pubblici nell'ambito di attuazione del PNC Area sisma non appare sufficiente sotto due profili: il primo di natura temporale; e il secondo di natura dimensionale;

Considerato che, sotto il primo profilo, le concessioni andranno sottoscritte entro il 26 gennaio 2027 e la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti sarà, pertanto, realizzata nel corso dell'anno 2027 (ossia oltre il termine di sospensione oggi fissato al 31 dicembre 2026) e comunque e in vista dell'entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2027 richiesta per la TIP;

Considerato che, quanto al secondo profilo, il limite di valore della soglia eurounitaria esclude i progetti di importo maggiore, che diverrebbero soggetti all'obbligo di applicazione del BIM, con necessità di adeguamento dei capitolati;

Considerato, sempre sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Gruppo di Supporto CER, che:

- gli impianti sono in prevalenza fotovoltaici su coperture e superfici di edifici e strutture esistenti, o a terra in adiacenza, in larga parte riconducibili al regime di attività libera di cui all'articolo 7 e all'Allegato A del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;

- le caratteristiche di standardizzazione e ripetitività degli impianti possono sostenere una misura di semplificazione, purché siano verificate le effettive complessità strutturali, impiantistiche e gestionali dei progetti, senza presumere in via generale la marginalità dell'utilità del BIM;

- gli oneri del BIM graverebbero su enti di piccole dimensioni e sui piani economico-finanziari delle concessioni e allungandone i tempi di rientro degli investimenti;

Considerato che l'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva n. 2014/24/UE rimette agli Stati membri la possibilità di richiedere strumenti elettronici specifici di modellazione e che, quindi, non sussiste un vincolo inderogabile discendente dal diritto eurounitario che vincoli all'utilizzo di tali sistemi tecnologici di progettazione;

Ritenuto prevalente, in ogni caso, il principio del risultato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale informa e deve informare non solo l'interpretazione di tutte le disposizioni in

materia di contrattualistica pubblica, ma anche l'azione del Commissario Straordinario nell'introdurre nel sistema potenziali deroghe normative nell'esercizio del potere previsto dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021;

Ritenuto, pertanto, di sospendere l'obbligo, previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) per la progettazione e la realizzazione degli interventi oggetto della presente Ordinanza;

Ritenuto congruo limitare temporalmente la sospensione dell'obbligo di cui sopra al 31 dicembre 2027;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la programmazione delle modalità esecutive da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti, nonché l'immediato avvio dell'esecuzione dei progetti e degli interventi finanziati con il fondo PNC sisma, anche allo scopo di garantire un più veloce approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili e che non impattano sull'ambiente;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo con nota prot. CGRTS-0055851-A-27/11/2026, Lazio con nota prot. CGRTS-0056382-A-27/11/2026, Marche con nota prot. CGRTS-0055951-A-27/11/2026 ed Umbria con nota prot. CGRTS-0055386-A-26/11/2026, nonché da parte del Coordinatore della Struttura di Missione Sisma 2009 con nota prot. CGRTS-0055387-A-26/11/2026;

DISPONE

Articolo 1

(Approvazione Aggiornamento ottobre 2026 – Linee Guida PPP-CER

Sostituzione dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023)

1. È approvato l'aggiornamento delle Linee Guida per la selezione di proposte di partenariato pubblico-privato per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER. Per l'effetto di quanto previsto al primo periodo, l'Allegato 3 all'Ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023,

come modificato da ultimo dall'Ordinanza n. 129 PNC del 28 maggio 2026, denominato "*Linee guida per la selezione di proposte di partenariato pubblico-privato per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER – Aggiornamento marzo 2026"* è sostituto dall'Allegato 1) alla presente Ordinanza che assume la seguente denominazione "*Linee guida per la selezione di proposte di partenariato pubblico-privato per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER – Aggiornamento ottobre 2026*".

Articolo 2

(Termini e modalità per l'erogazione dei contributi)

1. I contributi concessi per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER oggetto della presente Ordinanza sono trasferiti agli enti beneficiari che hanno optato per le procedure in PPP e gestiti dagli stessi con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo.

2. I contributi di cui al primo comma sono trasferiti agli enti beneficiari in tre tranche:

(a) un primo acconto pari al 25% del contributo concesso, garantito da fideiussione o vincolo di bilancio e utilizzabile dopo la sottoscrizione del contratto di PPP, ove lo stesso non sia già stato trasferito all'ente alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;

(b) un secondo acconto del 70% del contributo concesso, e comunque nei limiti del 95% del contributo spettante (ove le somme già trasferite agli enti alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, a fronte delle rimodulazioni dei progetti, risultino superiori al 25% dei rispettivi contributi spettanti), entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ente beneficiario, a seguito della stipula del contratto con il concessionario. L'istanza è corredata dalla copia del contratto di concessione sottoscritto, dal QTE rideterminato secondo la Scheda E, dal PEF contrattuale, dal cronoprogramma dei pagamenti e dall'attestazione del RUP circa il rispetto dei limiti di contribuzione e di cumulo;

(c) il saldo del contributo (al netto degli anticipi ricevuti), entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ente beneficiario, a seguito del collaudo del singolo impianto e sulla base delle spese effettivamente rendicontate.

3. Le somme trasferite agli enti ai sensi del precedente comma 2 restano vincolate ai singoli interventi in attesa della corresponsione delle stesse ai concessionari. Gli enti beneficiari assicurano la tracciabilità, la rendicontazione e la restituzione delle somme non utilizzate o eccedenti il contributo definitivamente spettante, anche a seguito di economie o rideterminazioni della spesa ammissibile.

4. I contratti tra enti beneficiari e concessionari devono prevedere condizioni e scadenze dei pagamenti nel rispetto dei termini di trasferimento di cui al comma 2 e delle condizioni di cui al comma 3.

5. Con successivo decreto commissariale sono specificate le condizioni operative, la documentazione necessaria e le modalità di erogazione e controllo sulla spesa.

Articolo 3

(Rinuncia alla tariffa incentivante premiale - TIP)

1. Entro il 31 dicembre 2026, gli enti beneficiari che rinunciano alla tariffa incentivante premiale (TIP) possono presentare alla Struttura Commissariale domanda di adeguamento del contributo concesso fino alla percentuale massima individuata dall'articolo 1, comma 3, lett. a), dell'Ordinanza n. 61 PNC del 2023.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata della dichiarazione di non accesso alla TIP.

3. Le istanze pervenute sono esaminate in ordine di arrivo e potranno essere accolte nei limiti delle risorse residue del Bando.

4. In ipotesi di esaurimento della copertura finanziaria le istanze sono rigettate e resta fermo il contributo concesso anche in ipotesi di mancato accesso alla TIP.

5. Le risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili successivamente, per rinunce o riduzioni dei progetti, costituiranno residui del programma.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM)

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge e secondo il principio del risultato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sospeso l'obbligo, previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) per la progettazione e la realizzazione di impianti FER da gestire tramite CER oggetto degli interventi di cui alla presente Ordinanza.

2. La sospensione di cui al comma 1 opera sino al 31 dicembre 2027.

Articolo 5

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi

dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L’ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli


Guido Castelli
27.11.2026
17:09:24
GMT+01:00